

## **Contestazione delle violazioni legge 464/84**

### *Inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1*

Tutte le Autorità locali e le Forze di Polizia nel corso di sopralluoghi sui fondi ove insistano opere d'ingegneria, perforazioni o siano in corso lavori soggetti all'obbligo di comunicazione, possono procedere - a seconda dei casi - a contestazione immediata della violazione o segnalare la stessa al Servizio Geologico d'Italia, trasmettendo il verbale di sopralluogo. La contestazione delle violazioni può essere immediata oppure notificata successivamente, a seguito di accertamenti.

Si evidenzia che prima di dare luogo ai lavori d'indagine, l'Esecutore deve verificare l'avvenuta trasmissione della comunicazione d'inizio indagine. In nessun caso è consentito oltrepassare le dimensioni indicate all'Art. 1 della legge 464/84 - 30 metri per gli scavi, le perforazioni e i rilievi geofisici; 200 metri per gli scavi in galleria - in assenza dell'attestazione di consegna della comunicazione d'inizio indagine.

Una copia della comunicazione d'inizio indagine con la ricevuta dell'invio deve essere conservata insieme ai documenti di cantiere per essere esibita ad ogni richiesta delle Autorità locali e delle Forze di Polizia. Nel corso dei lavori di perforazione, in caso di mancata esibizione della comunicazione d'inizio indagine e della ricevuta dell'invio all'ISPRA, sarà immediatamente contestata la violazione dell'art. 1 della legge 464/84, nei seguenti casi:

- avvenuto superamento della profondità di 30 metri dal piano di campagna;
- programmazione di oltrepassare la profondità di 30 metri dal piano di campagna, accertata dal possesso di atti progettuali o autorizzazioni edilizie e/o autorizzazioni dei preposti Enti locali ad oltrepassare tale profondità.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile contestare immediatamente la violazione, sarà trasmesso all'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, il verbale di sopralluogo per il seguito di competenza. In entrambi i casi, copia della documentazione (atto di contestazione o verbale di sopralluogo) sarà trasmessa all'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia.

## **Modalità di estinzione**

L'infrazione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il pagamento in misura ridotta (più favorevole al trasgressore, art. 16 Legge 689/81) della somma di € 516,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica del verbale tramite:

- portale dei pagamenti ISPRA, seguendo le istruzioni indicate al sito <https://partnerpayments.bper.it/minisiti/ispra> (non è necessaria la registrazione), annotando nella causale gli estremi del verbale;
- versamento sul conto corrente bancario intestato all'ISPRA, n. 000049351950 presso l'istituto Cassiere "BPER", Filiale in Viale Cesare Pavese 336 - ROMA, Codice IBAN: IT 77 F 05387 03231 000049351950 - Swift Code: BPMOIT22XXX, annotando nella CAUSALE: **"Sanzione legge 464-84 verbale n. \_\_\_ del \_\_\_"**.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, dovrà inviarsi rapporto relativo alla violazione contestata al Prefetto competente per territorio ai sensi dell'art. 17 Legge 689/81.

L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, ha facoltà di inviare scritti difensivi al Prefetto territorialmente competente e può chiedere di essere ascoltato di persona.

Non è consentito impugnare il verbale di contestazione innanzi all'Autorità Giudiziaria cui compete decidere esclusivamente sull'impugnazione dell'eventuale ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto (Corte Cost. Ord. n. 160/2002).